

REGIME AGEVOLATIVO PER I LAVORATORI IMPATRIATI – CHIARIMENTI MINISTERIALI

Risposta Agenzia Entrate a Istanze di Interpello n. 70/71/72/74 del 12.03.2025

- ✓ Con una serie di risposte a Istanze di Interpello pubblicate in data 12.03.2025 l'Agenzia Entrate (AE) fornisce varie precisazioni in merito ai presupposti applicativi del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati di cui all'art. 5 del D. Lgs. 209/2023, in forza del quale, al ricorrere di certe condizioni, i redditi di lavoro dipendente/assimilato al lavoro dipendente/autonomo professionale prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono (a partire dal 2024) la residenza fiscale in Italia, entro il limite di 600.000 euro, concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.
- ✓ In particolare l'AE chiarisce che:
 - il limite annuo di euro 600.000 non necessita di ragguaglio ad anno, anche nel caso di trasferimento della residenza fiscale in Italia nel corso del periodo d'imposta;
 - il regime agevolativo si rende applicabile anche da coloro che non sono mai stati fiscalmente residenti in Italia;
 - con riferimento al requisito di «elevata qualificazione o specializzazione» che il lavoratore deve possedere per accedere al regime agevolativo, è sufficiente che il lavoratore sia in possesso, alternativamente, di un titolo di istruzione superiore o (come nel caso di specie) di una qualifica professionale elencati all'interno dell'art. 27-*quater* del D. Lgs. 286/1998 (T.U.I. – Testo Unico dell'Immigrazione), fermo restando che devono considerarsi inammissibili le istanze di interpello con cui viene richiesta la valutazione dei titoli di elevata qualificazione e specializzazione, ossia con cui viene richiesto esclusivamente un accertamento di tipo tecnico che presupponga l'espletamento di attività istituzionalmente di competenza di altre amministrazioni;
 - il periodo minimo di pregressa permanenza all'estero (prima del trasferimento in Italia) è aumentato da tre anni a sei/sette anni in tutte le ipotesi in cui il lavoratore, al rientro in Italia, presti l'attività lavorativa per il medesimo soggetto (datore/gruppo) per il quale ha lavorato all'estero, quand'anche detta attività sia di lavoro autonomo e non di lavoro dipendente.